**ACCORDO DI CONTITOLARITA’ E DI GESTIONE CONGIUNTA DI BREVETTO**

**TRA**

**STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN** (nel seguito “SZN”) con sede legale in Napoli, Villa Comunale, Partita IVA e Codice Fiscale 04894530635, rappresentata dal Presidente, Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_

**E**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (nel seguito “\_\_\_\_”),con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_ – CAP \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentato dal responsabile della Unità “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” della \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nel seguito definite anche singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”.

**PREMESSO CHE**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_ è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tra le sue finalità, la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta e coordinata dalla propria rete scientifica e, a tal fine, favorisce e sostiene la collaborazione tra i suoi gruppi di ricerca e soggetti terzi, pubblici e privati;
2. \_\_\_\_\_\_\_\_ (nel seguito “\_\_\_\_\_\_”) possiede una esperienza consolidata su tematiche inerenti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. SZN, Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine è Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale avente, tra le sue finalità istituzionali, la ricerca nel campo delle scienze del mare, per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi marini, della loro biodiversità ed evoluzione, attraverso un approccio integrato e interdisciplinare;
4. SZN svolge ricerche nel campo delle scienze del mare attraverso collaborazioni con istituzioni di ricerca e con imprese ai fini dello sviluppo delle conoscenze e della loro applicazione alla tutela dell’ambiente e al miglioramento della qualità della vita;
5. Nell’ambito del progetto \_\_\_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, finanziato dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, coordinato da SZN e condotto in collaborazione con \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, il Dott./ i Dott.ri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per SZN e il Dott./ Dott.ri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_\_ hanno ideato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nel seguito “Invenzione”) e di comune accordo hanno deciso di procedere con il deposito di una domanda di brevetto al fine di proteggere tale l’Invenzione;
6. in considerazione delle attività reciprocamente svolte nell’ambito del progetto \_\_\_\_\_ e alla luce del contributo inventivo apportato da ciascun inventore, le Parti hanno concordato di ripartire la proprietà dei risultati brevettabili secondo le seguenti quote di titolarità: \_\_% SZN - \_\_% \_\_\_\_;
7. al fine di proteggere l’Invenzione le Parti hanno depositato congiuntamente il giorno \_\_/\_\_/\_\_\_\_, con l’ausilio dell’agente brevettuale concordemente prescelto, la domanda italiana di brevetto n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dal titolo “\_\_\_\_\_\_\_” (nel seguito “Domanda di Priorità”);
8. per mezzo del presente atto (nel seguito “Accordo”) le Parti intendono ora disciplinare le modalità per la gestione in contitolarità della Domanda di Priorità e sulle sue eventuali estensioni all’estero (nel seguito complessivamente definite come “Brevetto”), nonché pattuire le modalità di sfruttamento commerciale e dei diritti patrimoniali da esso derivanti.

Tutto ciò premesso e considerato, si stipula e conviene quanto segue:

**Art. 1 - PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

**Art. 2 - OGGETTO**

Il presente Accordo regola i rapporti tra le Parti in merito alla comproprietà, alla gestione, all’utilizzo e allo sfruttamento economico dei diritti patrimoniali sul Brevetto.

**Art. 3 - TITOLARITÀ DEL BREVETTO, SPESE DI TUTELA BREVETTUALE E RUOLI DELLE PARTI**

3.1 La titolarità del Brevetto è stata attribuita tra le Parti secondo le seguenti quote: SZN \_\_% (\_\_\_\_\_\_\_ percento) - \_\_\_\_ \_\_% (\_\_\_\_\_ percento).

3.2 Le Parti stabiliscono sin da ora che tutte le spese di deposito, ottenimento e mantenimento del Brevetto sono ripartite tra le stesse in misura proporzionale alle rispettive quote di contitolarità, ferma restando per le Parti la facoltà di avvalersi di servizi a titolo gratuito o di ricevere risorse finanziarie all’uopo destinate, offerti da soggetti pubblici e/o privati per le suddette attività.

3.3 Le Parti saranno parimenti responsabili dei rapporti con lo studio mandatario prescelto di comune accordo, curando gli aspetti tecnici relativi alle procedure di esame, concessione e mantenimento del Brevetto, anche tramite il supporto e la collaborazione degli inventori, e fornendo all’occorrenza allo studio mandatario le istruzioni e la documentazione necessarie per tutte le azioni inerenti al Brevetto, preventivamente concordate.

3.4 Le Parti riceveranno copia dei documenti e delle comunicazioni trasmesse dallo studio mandatario affinché le decisioni in merito alla gestione del Brevetto vengano discusse e deliberate secondo i tempi richiesti dalle procedure di tutela brevettuale in atto.

**Art. 4 –ESTENSIONE ALL’ESTERO E GESTIONE DEL BREVETTO**

4.1 - Estensione all’estero

Le Parti si impegnano a concordare preventivamente l'eventuale estensione all’estero della Domanda di Priorità, e più in generale ogni azione a carattere oneroso relativa alle fasi di tutela, esame e concessione del Brevetto in Italia e/o all’estero, attuando una strategia di gestione condivisa sulla base di criteri di opportunità e ragionevolezza sia di carattere tecnico-brevettuale sia di carattere commerciale.

Nel caso in cui le estensioni all’estero della Domanda di Priorità diventino titoli autonomi i relativi brevetti esteri saranno disciplinati in conformità al presente Accordo.

Qualora una Parte rinunci ad estendere e/o a proseguire la procedura di tutela del Brevetto all’estero, l’altra Parte potrà estendere o proseguire – esclusivamente a proprio nome - la relativa privativa. In tal caso la Parte non rinunciataria dovrà sostenere in proprio tutte le relative spese che non potranno essere oggetto di richiesta di rimborso alla Parte rinunciataria. La Parte rinunciataria si impegna a sottoscrivere e a fare sottoscrivere ai propri inventori tutta la documentazione necessaria per consentire una corretta procedura di estensione e/o di prosecuzione del Brevetto.

4.2 – Modalità di Rinuncia al Brevetto

Qualora una Parte decida, per qualsiasi motivo, di non estendere, non proseguire o non mantenere in vita il Brevetto ("Rinuncia"), anche limitatamente ad uno o più Stati ove è attiva la tutela brevettuale, si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta di rinuncia – anche via posta elettronica certificata – all’altra Parte ("Comunicazione di Rinuncia"), onde consentirle di subentrare a titolo gratuito, e in via esclusiva, nella titolarità, gestione e valorizzazione economica del Brevetto nel territorio di Rinuncia. La Rinuncia diviene irrevocabile se, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Rinuncia, non sia espressamente ritirata dalla Parte rinunciataria. Resta inteso che la Rinuncia comporterà altresì la rinuncia a qualsivoglia pretesa economica in relazione ai diritti di sfruttamento del Brevetto nel territorio di Rinuncia.

Qualora sia interesse della Parte ricevente accettare la Rinuncia e subentrare nella quota del Brevetto di proprietà dell’altra Parte, dovrà comunicarlo per iscritto alla Parte rinunciataria entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Rinuncia. In tal caso, la Parte rinunciataria si impegna a sottoscrivere, a far sottoscrivere ai propri inventori, tutti gli atti e la documentazione necessari a formalizzare il subentrato di titolarità nonché a consentire all’altra Parte la prosecuzione del Brevetto nel territorio di Rinuncia. Le spese di tutela del Brevetto nel territorio di Rinuncia saranno a completo carico della Parte subentrante a decorrere dalla data di formalizzazione del subentro della Parte subentrante nella quota di titolarità della Parte rinunciataria. Tali spese non potranno essere oggetto di richiesta di rimborso alla Parte rinunciataria. Le spese di trasferimento e trascrizione della quota di Brevetto di proprietà della Parte rinunciataria saranno a carico della Parte che acquisirà detta quota.

**Art. 5 - USO E VALORIZZAZIONE DEL BREVETTO**

Le Parti si impegnano a promuovere diligentemente l’Invenzione e il Brevetto nell’interesse comune della Parti.

Le Parti concordano che l’uso del Brevetto sarà regolato come segue:

5.1 - Utilizzo in proprio per scopi di ricerca e didattica

Ciascuna Parte ha diritto al pieno utilizzo dell’Invenzione per le proprie finalità istituzionali di ricerca, di didattica, di disseminazione e di divulgazione scientifica (pubblicazioni, convegni, seminari, fiere, ecc.), senza il previo consenso dell’altra Parte purché ciò non pregiudichi il Brevetto e/o le azioni di tutela brevettuale o le azioni per la sua valorizzazione e sfruttamento economico.

5.2 - Azioni di Valorizzazione

Le Parti saranno libere di condurre, anche autonomamente, le attività che riterranno più opportune per la valorizzazione del Brevetto (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la partecipazione a vetrine tecnologiche, fiere, eventi ecc.). Ciascuna Parte si impegna a tenere informata l’altra Parte sulle azioni di valorizzazione che intraprende e sui risultati da essa raggiunti.

Qualora le Parti intendano affidare a soggetti terzi (i.e. broker tecnologici) le attività di valorizzazione del Brevetto tramite il conferimento di incarichi professionali, anche di natura onerosa, ogni incarico dovrà essere preventivamente concordato tra SZN e \_\_\_\_. I termini, i costi e le spese relative a detto incarico professionale saranno preventivamente concordati tra le Parti.

5.3 - Concessione di Licenze d’uso a terzi

5.3.1 Licenze non esclusive

Ciascuna Parte potrà concedere a soggetti terzi, una o più licenze d'uso non esclusive, senza limiti di durata, per lo sfruttamento del Brevetto e/o dell’Invenzione, previo consenso dell’altra Parte. Nel caso una Parte intenda concedere una licenza non esclusiva a terzi, dovrà comunicare in forma scritta la propria intenzione all’altra Parte, la quale potrà comunicare la propria posizione, motivando le ragioni di un suo eventuale dissenso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Parte che intende concedere la licenza. Qualora, entro il termine suddetto, non pervenga alcuna comunicazione, la licenza non esclusiva si intenderà accettata dall’altra Parte. I proventi derivanti dalla concessione di licenze d’uso a terzi saranno suddivisi tra le Parti in proporzione alle rispettive quote di contitolarità.

5.3.2 Licenze esclusive

Qualora le Parti valutassero opportuno e/o strategico concedere in licenza esclusiva l’uso del Brevetto e/o lo sfruttamento economico dell’Invenzione nei territori non coperti da Brevetto a soggetti terzi, i relativi contratti, i cui termini dovranno essere preventivamente concordati tra le Parti, dovranno essere altresì sottoscritti congiuntamente da entrambi i contitolari. I proventi derivanti dalla concessione di licenze d’uso a terzi saranno suddivisi tra le Parti in proporzione alle rispettive quote di contitolarità.

5.4 - Cessione del Brevetto a terzi

Qualora le Parti ritenessero strategico valorizzare il Brevetto tramite cessione definitiva, per intero, della proprietà a soggetti terzi, detta cessione dovrà essere concordata, approvata e sottoscritta congiuntamente dalle Parti. Gli importi fissati per la cessione del Brevetto saranno suddivisi tra le Parti in proporzione alle rispettive quote di contitolarità. Resta inteso che la cessione del Brevetto non precluderà la valorizzazione economica dell’Invenzione nei territori dove non vige la privativa/Brevetto.

**Art. 6 - DISSEMINAZIONE DELL’INVENZIONE E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE**

6.1 Le attività di disseminazione aventi per argomento totale o parziale i contenuti dell’Invenzione oggetto del Brevetto devono essere compatibili con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi di riservatezza ed i legittimi interessi delle Parti.

6.2 Nel periodo di segretezza (18 mesi dal primo deposito) le attività di disseminazione aventi per argomento totale o parziale i contenuti dell’Invenzione oggetto del Brevetto dovranno essere preventivamente concordati. Con specifico riferimento alle pubblicazioni scientifiche dagli inventori del trovato oggetto dell’accordo, ciascuna Parte dovrà darne preventivamente comunicazione scritta, anche in forma telematica (es. e-mail), all’altra Parte, fornendo copia completa del materiale che si intende utilizzare nell’attività di disseminazione e divulgazione, fermo restando ogni obbligo derivante dal precedente comma 6.1. Nel caso in cui, per difformità con i dettami di cui al precedente comma 6.1, l’altra Parte esprima parere negativo relativamente alla richiesta di pubblicazione entro il termine di 20 giorni dalla suddetta comunicazione, la pubblicazione potrà essere ritardata fino a che non siano adottate le misure adeguate a renderla conforme. Il parere negativo dovrà pertanto essere debitamente motivato e tale da consentire di identificare in modo indiscutibile la parte della pubblicazione scientifica che lede gli obblighi di cui al precedente comma. 6.1. Passato il termine di 20 giorni dalla suddetta comunicazione, varrà il silenzio – assenso. Nel solo caso in cui la pubblicazione scientifica abbia come co-autori persone a qualsiasi titolo afferenti ad entrambi i soggetti contraenti, tale comunicazione si intende non dovuta, in quanto si ritiene che il contenuto della pubblicazione scientifica sia già conosciuta da ciascuna delle Parti.

6.3 Le Parti si impegnano nell’ambito di comunicati stampa, articoli, presentazioni e, più in generale, di ogni altra forma di divulgazione scientifica riguardante - anche solo parzialmente – l’Invenzione oggetto del Brevetto, a riferire che i risultati raggiunti derivano da ricerche condotte congiuntamente tra le Parti.

**Art. 7 - CESSIONE DELLE SINGOLE QUOTE DI BREVETTO**

7.1 Ciascuna Parte si obbliga a non negoziare con soggetti terzi la cessione della propria quota di Brevetto senza avere preventivamente informato l’altra Parte.

7.2 Nel caso in cui una Parte intenda trasferire a qualunque titolo, anche gratuito, incluso il conferimento in società, la propria quota di titolarità del Brevetto a Terzi, essa dovrà darne notizia per iscritto, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, all’altra Parte che godrà di un diritto di prelazione. Nella comunicazione dovranno essere indicati l’invito ad esercitare il diritto di prelazione nonché i termini e condizioni di compravendita. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione di cui al presente comma il contitolare alienante si impegna a comunicare, previa assunzione di un impegno di confidenzialità da parte del contitolare ricevente, il contenuto esatto dell'offerta ricevuta da parti terze, che il contitolare alienante richiederà a tale Terzo essere formalizzata per iscritto, con indicazione del prezzo e di ogni altra condizione contrattuale o negoziale, con impegno espresso ad addivenire alla cessione a parità di condizioni a fronte del consenso della Parte ricevente. Ove necessario, nel caso di conferimento o donazione, nonché in ogni altro caso in cui la cessione non sia accompagnata dall'indicazione del prezzo della cessione, le Parti si riservano la facoltà di avvalersi di una perizia della stima del valore della tecnologia in oggetto, effettuata da parte di un esperto, scelto di comune accordo. In tal caso il costo della perizia sarà diviso in misura proporzionale alle rispettive quote di contitolarità. Qualora l’altra Parte contitolare interessata intenda avvalersi del diritto di prelazione dovrà, entro 30 giorni, darne comunicazione, con lo stesso mezzo, alla Parte contitolare cedente. La Parte contitolare cedente si obbliga a sottoscrivere ogni documento necessario affinché la Parte contitolare cessionaria, sia essa l’altra Parte contitolare oppure un Terzo, possa entrare nella piena proprietà e titolarità della quota parte di Brevetto acquisita.

7.3 - Non costituisce in nessun caso cessione della quota di titolarità del Brevetto ai sensi dei precedenti commi il trasferimento della titolarità della quota effettuato da una delle Parti quale conferimento di bene nel contesto di costituzione di società spin-off della ricerca partecipata da detta Parte o dai suoi inventori. I diritti di proprietà intellettuale e industriale appartenenti a ciascuna Parte potranno essere messi a disposizione dello spin-off sulla base di appositi contratti di cessione o licenza nel rispetto dei Regolamenti delle Parti e compatibilmente con l’attività di valorizzazione in corso e gli impegni contrattuali assunti, tra esse e/o con altri soggetti terzi.

**Art. 8 - DIFESA DEL BREVETTO, VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI**

8.1 Nel caso di violazione da parte di terzi dei diritti derivanti dal Brevetto, o nel caso in cui un terzo agisca per la dichiarazione di nullità o la revoca del Brevetto, la Parte che per prima venga a conoscenza di tale circostanza deve darne pronta comunicazione all’altra Parte.

8.2 Ciascuna Parte potrà agire per la difesa del Brevetto, sia congiuntamente all’altra sia disgiuntamente e in via autonoma previa comunicazione scritta all’altra Parte, la quale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dovrà decidere se aderire o meno, attraverso apposita comunicazione scritta alla Parte che intende agire.

8.3 I costi saranno ripartiti in proporzione alle rispettive quote di titolarità del Brevetto; solo nel caso in cui l’altra Parte decida di non essere interessata nella difesa del Brevetto, i costi della stessa saranno a carico della Parte che ha iniziato l'azione. Parimenti eventuali risarcimenti ottenuti saranno della sola Parte che ha iniziato l'azione.

8.4 In caso di concessione di licenze d’uso esclusive a terzi le Parti valuteranno l’opportunità e la fattibilità di negoziare, nell’ambito dei termini contrattuali, il sostegno diretto alle spese legali da parte dei licenziatari.

**Art. 9 – PERFEZIONAMENTO E SVILUPPI DELL’INVENZIONE**

9.1 La proprietà degli eventuali perfezionamenti e sviluppi dell'Invenzione che possano in futuro derivare dalla prosecuzione dell'attività delle Parti, svolta singolarmente, congiuntamente o anche insieme ad altri soggetti, sarà determinata in relazione al contributo inventivo, materiale, finanziario, ingegneristico e progettuale apportato da ciascuna Parte all’attività dalla quale hanno avuto origine detti perfezionamenti. La gestione e lo sfruttamento commerciale di detti perfezionamenti e relativi titoli di privativa che potranno scaturirne sarà gestita secondo un nuovo accordo che verrà stipulato tra le Parti.

9.2 Per perfezionamenti si intendono le successive modifiche, sviluppi o avanzamenti dell'Invenzione, anche qualora oggetto di nuovi brevetti, know-how, o altra esclusiva, ancorché vertenti su specifici aspetti o modifiche dell'Invenzione, conseguenti all'attività di ricerca e sviluppo svolta dalle Parti.

9.3 La disseminazione e le pubblicazioni scientifiche aventi per oggetto, anche solo parzialmente, i perfezionamenti sviluppati congiuntamente tra le Parti, sono soggette alle disposizioni di cui all’art. 6.

**Art. 10 - RAPPORTI CON GLI INVENTORI**

10.1 Le Parti si impegnano a regolare i rapporti con i propri inventori ai sensi della normativa vigente (Codice della Proprietà Industriale, e successive integrazioni e modificazioni) e in ottemperanza a quanto previsto dai propri regolamenti interni o ad altri accordi pattuiti con essi.

Ciascuna Parte terrà indenne l’altra da eventuali pretese dei propri Inventori.

**Art. 11 - DURATA**

11.1 Il presente Accordo avrà decorrenza dal \_\_\_\_\_\_\_\_, data di deposito della Domanda di Priorità, (nel seguito “Data Effettiva”) e rimarrà valido fino a quando resterà in vita il Brevetto.

**Art. 12 - RISERVATEZZA**

12.1 Le Parti si impegnano a mantenere e far mantenere al proprio personale la più scrupolosa riservatezza sulle informazioni confidenziali e sensibili relative all’altra Parte e sulle informazioni e i dati relativi all’Invenzione e al suo eventuale sviluppo, sfruttamento e utilizzo in genere.

12.2 Le Parti si impegnano altresì a rendere disponibili informazioni tecniche e commerciali a potenziali licenziatari o sub-licenziatari sotto vincolo di riservatezza (Non Disclosure Agreement - NDA) e limitatamente allo scopo di utilizzazione commerciale del Brevetto e delle sue estensioni.

12.3 Le Parti convengono inoltre che, prima della pubblicazione della Domanda di Brevetto, la sua visione da parte di terzi per qualsivoglia motivo, sarà concessa solo dopo aver sottoscritto idoneo patto di riservatezza (NDA).

12.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che, in nessun caso, potranno venire considerate riservate:

1. le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro azione, o che lo diventino successivamente, senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato il presente accordo;
2. le informazioni che al momento della loro divulgazione siano già conosciute dalla Parte che le riceve, sempreché tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta e la Parte possa fornire la prova di essere stata già in possesso di tali informazioni nel momento in cui le venivano rivelate;
3. le informazioni che al momento della loro divulgazione siano già conosciute dalla Parte che le riceve, essendole state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
4. le informazioni che la Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità, sempreché in tal caso la Parte che ha ricevuto l'ordine ne dia immediata notizia scritta alla Parte proprietaria delle Informazioni Riservate, affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio, oppure svincolare l'altra Parte dall'obbligo di riservatezza;
5. le informazioni la cui divulgazione sia stata preventivamente autorizzata per iscritto dalla Parte che le ha trasmesse.

**Art. 13 - USO DEL NOME, DEL MARCHIO DELLE PARTI**

13.1 Nessun contenuto dell’Accordo conferisce alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale estranea ai contenuti del presente Accordo, alcun nome, marchio, o altra designazione di entrambe le Parti, incluse abbreviazioni.

**Art. 14 - VARIE**

14.1 In caso di difformità tra i contenuti dell’Accordo ed altri precedenti accordi o pattuizioni, sia scritti sia orali, che siano intervenuti tra le Parti in relazione all'Invenzione o al Brevetto, prevale il presente Accordo.

14.2 L’ Accordo potrà essere modificato solo mediante pattuizioni scritte e firmate dalle Parti.

14.3 Tutti gli avvisi e le comunicazioni tra le Parti, che scaturiscono dall’applicazione del presente Accordo, dovranno essere effettuati, in base a specifici usi e necessità, per iscritto e/o comunicati mediante posta elettronica, posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi (ovvero a quegli altri recapiti che dovessero essere successivamente comunicati egualmente per iscritto):

|  |  |
| --- | --- |
| per SZN  Stazione Zoologica “Anton Dohrn” Napoli  Grant Innovation Office  Villa Comunale, 80121 Napoli  E-mail: gio@szn.it  PEC: [ufficio.protocollo@cert.szn.it](mailto:ufficio.protocollo@cert.szn.it)  Referenti \_\_\_\_\_\_ per il Brevetto: \_\_\_\_\_\_\_ ([\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_](mailto:silvia.cella@cnr.it))  per l’Accordo: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[@](mailto:________@cnr.it)\_\_\_) | per \_\_\_\_:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_  Unità “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n°\_, CAP\_\_\_\_\_  E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  PEC: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](mailto:protocollo-ammcen@pec.cnr.it)  Referenti \_\_\_\_\_\_ per il Brevetto: \_\_\_\_\_\_\_ ([\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_](mailto:silvia.cella@cnr.it))  per l’Accordo: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[@](mailto:________@cnr.it)\_\_\_) |

14.4 Nessuna Parte potrà essere ritenuta responsabile ai sensi del presente Accordo nel caso di ritardi, inadempimenti e danni, o loro conseguenze immediate e dirette, che derivino da una causa di forza maggiore. La Parte che è colpita dall'evento di forza maggiore deve comunque notificare per iscritto, non appena possibile e comunque non oltre il termine di 7 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, all'altra Parte la sussistenza dell'evento e la sua incidenza sulla capacità della Parte colpita di adempiere l'Accordo, assumendo in ogni caso le misure opportune al fine di garantire il ripristino tempestivo dell'adempimento.

14.5 Nel caso in cui il Brevetto non dovesse essere rilasciato, per carenza dei necessari requisiti di legge o per altro motivo, o dovesse essere revocato o comunque risultare nullo, in uno dei Paesi per cui verrà chiesta la concessione, il presente Accordo perderà ogni effetto limitatamente al Paese in cui viene meno la protezione brevettuale, ma rimarranno comunque valide le pattuizioni circa lo sfruttamento dell’Invenzione nei termini concordati all’art. 5.

**Art. 15 - LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE**

15.1 Il presente Accordo è retto, interpretato ed eseguito ai sensi della legge italiana.

15.2 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere in merito alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo. Qualora non si raggiunga un accordo amichevole tra le Parti, sarà esclusivamente competente il Foro di Napoli.

**Art. 16 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO (EVENTUALE)**

16.1 Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d’uso a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Tutte le spese relative all’eventuale registrazione del presente Accordo sono a carico della Parte che richiede la registrazione stessa.

16.2 Il presente accordo, firmato digitalmente in unico originale, è soggetto ad imposta di bollo, che sarà assolta integralmente in modo virtuale da SZN in misura pari ad € 64,00 (euro sessantaquattro/00), con successivo riaddebito a \_\_\_\_\_ del 50% dell’imposta dovuta pari ad € 32,00 (euro trentadue/00), esclusa Iva (ai sensi dell’art.15 del DPR 633/1972).

**Art. 17 - NEGOZIAZIONE**

17.1 Le Parti si danno atto che il presente Accordo è stato negoziato in ogni sua parte e che ad esso non si applicano quindi le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ.

**Art. 18 – TUTELA DEI DATI PERSONALI**

18.1 I dati personali forniti in questa sede saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016), la SZN tratterà tutti i dati personali acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali in relazione alla protezione, gestione e valorizzazione del trovato oggetto del presente contratto.

Titolare del trattamento dei dati è la Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN).

Responsabile del trattamento dei dati personali e per la protezione dei dati personali è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_).

18.2 In base a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ tratterà tutti i dati personali acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali in relazione alla protezione, gestione e valorizzazione del trovato oggetto del presente contratto.

Titolare del trattamento dei dati è \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_).

Responsabile del trattamento dei dati personali è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_@\_\_\_). Responsabile per la protezione dei dati personali: \_\_\_\_\_@\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto.

|  |  |
| --- | --- |
| Per SZN  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Per \_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |